

**DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA**  
**Ufficio IV - Divisione II**

**Lettera circolare**

Prot. n. 576541

Roma, 24/02/99

Oggetto: Organizzazione dei servizi sanitari degli istituti penitenziari.

Di seguito alle lettere circolari prot. n. 576109/2 spec. gen. del 15 gennaio 1999 e n. 576425/5 Med.-7-Prot. dell'11 febbraio 1999, si è posta l'esigenza di correttivi e di una verifica del sistema di decentramento avviato, che tenga conto di quanto possa emergere nella fase di prima applicazione.

**Variazioni dei monte-ore SIAS e infermieristico.**

Al fine si attenuare la rigidità dei monte-ore del servizio di guardia medica - SIAS e del servizio infermieristico e nel contempo di ampliare le possibilità di intervento ed adeguare i servizi sanitari alle concrete realtà operative, oltre al monte-ore aggiuntivo già messo a loro disposizione, i Signori Provveditori regionali avranno la facoltà di ridistribuire, qualora lo reputino necessario, una quota del 10% dei monte-ore individuati da questo Dipartimento per i singoli istituti penitenziari della propria circoscrizione.

Le compensazioni in aumento o in diminuzione dei monte-ore dei servizi di guardia medica - SIAS e dei servizi infermieristici dovranno comunque assicurare la corretta funzionalità dei servizi istituzionali, in particolare le certificazioni di idoneità al trasporto dei detenuti e degli internati, per trasferimento o per partecipazione ai dibattimenti processuali, le visite mediche di primo ingresso in istituto entro i termini previsti dall'Ordinamento penitenziario.

Resta ferma la direttiva per i servizi sanitari degli istituti classificati al I livello di impegnare il servizio di guardia medica SIAS e infermieristico nelle fasce orarie diurne.

Per fugare ogni equivoco insorto, si rappresenta che l'individuazione dei turni SIAS per fasce orarie di cui a pagina 4 - secondo-capoverso della lettera circolare del 15 gennaio u.s. si riferiva ai -soli servizi festivi, che, come si illustra di seguito, verranno assicurati provvisoriamente per l'intero arco delle ventiquattro ore.

Entro il 30 aprile 1999 i Signori Provveditori regionali vorranno fornire elementi di valutazione sulla congruità dei monte-ore individuati in sede centrale, tenendo conto: a) delle correzioni che già si è provveduto, in qualche caso, ad apportare; b) della distribuzione del monte-ore aggiuntivo a loro disposizione; c) delle compensazioni operate nel limite del 10% di cui alla presente direttiva.

Alla fine di ciascun semestre (30 giugno - 31 dicembre), i Signori Provveditori regionali vorranno rendere una più ampia e articolata relazione, formulando motivate proposte sulla programmazione dei servizi sanitari (nel quadro delle risorse finanziarie, professionali e tecniche disponibili) per la migliore operatività e funzionalità degli stessi servizi in rapporto alle esigenze e

alle realtà territoriali (art. 17 del Regolamento di esecuzione dell'Ordinamento penitenziario - DPR 431/76).

### **Servizio di guardia medica SIAS nei giorni festivi**

In attesa che sia perfezionato lo studio per l'istituzione del servizio di reperibilità a domicilio e pronta disponibilità in via provvisoria e fino al 30 giugno 1999, si dispone che sia ripristinato il servizio di guardia medica SIAS nei **giorni festivi** per l'intero arco delle 24 ore in tutti gli istituti penitenziari.

Alla copertura della guardia medica nei giorni festivi si provvederà finanziando in parte le maggiori prestazioni festive e, in parte, mediante contestuale riduzione del monte ore giornaliero nelle misure che seguono.

- Istituti con monte-ore SIAS giornaliero di 8 ore: riduzione a 6 ore nei giorni feriali (integrazione del finanziamento del monte-ore festivo per 4 ore - lire 2.544.000);
- Istituti con monte-ore SIAS giornaliero di 12 ore: riduzione a 11 ore nei giorni feriali (integrazione del finanziamento del monte-ore festivo per 6 ore - lire 3.816.000);
- Istituti con monte-ore SIAS giornaliero di 15 ore: riduzione a 14 ore in quattro giorni feriali (integrazione del finanziamento del monte-ore festivo per 5 ore - lire 3.180.000).
- Istituti con monte-ore SIAS giornaliero di 18 ore riduzione a 17 ore in tre giorni feriali (integrazione del finanziamento del monte-ore festivo per 3 ore - lire 1.908.000).

Le predette riduzioni consentono, infatti, un recupero rispettivamente di 12 , 6, 4 e 3 ore settimanali di servizio di guardia medica, trasferite sul turno festivo.

In conseguenza viene meno ogni possibilità di ricorso alla reperibilità del medico incaricato (secondo la definizione divenuta impropria nell'evoluzione della legislazione in materia) e che in ogni caso non può pregiudicare il pieno e libero godimento del diritto costituzionale al turno di riposo settimanale.

### **Sostituto del medico incaricato - art. 50 L. 9.10.1970, n. 740.**

Nel ribadire le direttive di cui alle lettere circolari dell'11 luglio 1996 e del 3 agosto 1996, le SS.LL. sono invitate a non procedere alla sostituzione del medico incaricato mediante professionisti a cui sia attribuibile lo speciale compenso di lire 25.000 a visita, ai sensi dell'articolo 50 della legge 740/70.

D'altra parte la previsione di impiego dei turni SIAS nelle fasce orarie diurne fa decadere ogni ulteriore necessità particolare di assicurare una specifica sostituzione del medico incaricato, i cui compiti ( esclusi quelli di generale programmazione e organizzazione del servizio) possono essere assolti dai medici penitenziari del servizio integrativo di assistenza sanitaria.

### **Generi e supplementi per il vitto per i detenuti e gli internati ammalati.**

Al fine di non pregiudicare il corretto regime dietetico prescritto dai medici di istituto nei confronti di detenuti ammalati cronici o acuti, ma anche in presenza specifiche esigenze di salute, d'intesa con l'Ufficio centrale dei beni e servizi è concessa, in via generale, l'autorizzazione a somministrare generi e supplementi vitto previsti dagli art. 35, 36 e 38 del Capitolato per l'appalto del servizio del mantenimento dei detenuti negli istituti penitenziari.

Il controllo sulla corretta procedura di prescrizione del vitto sarà effettuato dalle Direzioni nonché, semestralmente, dai Provveditorati sulla base del modello previsto dall'art. 37 del predetto capitolato.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO